



ISTITUTO COMPRENSIVO

EL/7 C.D. MONTELLO – S.M. SANTOMAURO

Via G. Bartolo, 8 - 70124 Bari - Segreteria/Presidenza Tel. 080 504 6347 fax 080 504 6347  
Via Vassallo, 16 - 70125 Bari - Segreteria Tel. 080/5013617 - Presidenza- Tel/Fax 080/5019000



Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro

**MODELLO PERMESSO BREVE (art. 16 CCNL 2006/2009)**

*Alla Dirigente Scolastica  
dell'I.C. "EL/7 MONTELLO - SANTOMAURO"*

SEDE

Oggetto: **Richiesta permesso breve**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in servizio presso questa istituzione scolastica  
in qualità di  insegnante  ATA  
a tempo  indeterminato  determinato

**CHIEDE**

di potere usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio<sup>1</sup>, di un permesso breve<sup>2</sup> il giorno  
\_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ per complessive n. \_\_\_\_\_ ore.

**COMUNICA (riferimento Contrattazione di Istituto)**

- che il permesso breve è richiesto e usufruito per motivi di salute e allega certificato medico<sup>3</sup>;
- che il permesso breve è richiesto per altri motivi.

Dichiara inoltre che nel giorno predetto, il proprio orario di servizio è di complessive n. \_\_\_\_ ore

Dichiara altresì di aver già fruito nel corrente anno scolastico di n. \_\_\_\_ ore di permesso breve.

Si impegna a recuperare<sup>4</sup> le ore non lavorate entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, in relazione alle esigenze di servizio ed a segnalare la data e l'orario di recupero avvenuto in Segreteria.

La scrivente è consapevole che nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, sarà trattenuta una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Bari, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

Il RECUPERO é avvenuto il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

1 Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

2 Al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere in un anno l'orario settimanale di servizio.

3 Per consentire alla scuola di ridurre le assenze del personale, i permessi brevi per visite mediche e/o analisi cliniche presso strutture sanitarie o medico specialistiche, che non sia possibile collocare in orario libero da impegni scolastici, non sono soggetti a recupero. In ogni caso, dovrà essere presentata idonea giustificazione rilasciata dalle strutture mediche o dallo specialista alle quali il lavoratore si è rivolto.

4 Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

